


N. 01588/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03167/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3167 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Carolina [redacted] e Pasquale [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Federico Bergamo in Napoli, p.zza Matteotti n. 7;

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio eletto presso Maria Luisa Errichiello in Casalnuovo, piazza Municipio, 1 Casa Comunale;

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Gaudino, con domicilio eletto presso Antimo Gaudino in Napoli, via S. Lucia, 81 presso Avv.ra Regionale;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 17316 del 23.04.2012 e degli altri atti indicati

nell'epigrafe del ricorso e dei relativi motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nelle more della decisione nel merito del presente ricorso (la cui udienza risulta già fissata per il giorno 29 gennaio 2015), sussiste il danno grave ed irreparabile dedotto dalla parte ricorrente in relazione all'impugnata ordinanza di sgombero;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)